

DECISIONE (UE) 2023/569 DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, in merito alle proposte di emendamento dell'annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago, riguardante gli standard e le pratiche raccomandate per la tutela dell'ambiente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947. Ha istituito l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (*International Civil Aviation Organization* – ICAO).
- (2) Tutti gli Stati membri sono Stati contraenti della convenzione di Chicago e membri dell'ICAO, mentre l'Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell'ICAO.
- (3) A norma dell'articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell'ICAO può adottare standard e prassi raccomandate internazionali (*Standards and Recommended Practices* – SARP).
- (4) I SARP per la tutela dell'ambiente sono stati adottati dal Consiglio dell'ICAO come annesso 16 della convenzione di Chicago, volumi da I a IV.
- (5) In occasione della sua 228ª sessione, che si terrà fra il 13 e il 31 marzo 2023, il Consiglio dell'ICAO è chiamato ad adottare una serie di emendamenti dell'annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago.
- (6) Poiché gli emendamenti proposti hanno effetto giuridico, dato che sono vincolanti ai sensi del diritto internazionale e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sul regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ e sul regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione⁽²⁾, occorre stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dell'ICAO.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere di sostegno alle proposte di emendamento dei volumi da I a III.
- (8) La posizione da adottare a nome dell'Unione dovrebbe essere espressa dagli Stati membri dell'Unione che sono membri del Consiglio dell'ICAO, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione.
- (9) La posizione da adottare a nome dell'Unione dopo l'adozione di emendamenti dell'annesso 16, volumi da I a III, della convenzione di Chicago da parte del Consiglio dell'ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell'ICAO mediante una procedura di lettera agli Stati dell'ICAO, dovrebbe essere di non manifestare disaccordo e di notificare la conformità a tali misure. Qualora il diritto dell'Unione si discosti dai SARP di nuova adozione successivamente alla data prevista per la loro applicazione, eventuali differenze rispetto a tali SARP specifici dovrebbero essere notificate all'ICAO,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

